



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori STEFANI e POTENTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 GENNAIO 2024

Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime di errori giudiziari

ONOREVOLI SENATORI. - Sono passati trentacinque anni da quel venerdì 17 giugno 1983 in cui i carabinieri di Roma misero le manette ai polsi di un uomo innocente: Enzo Tortora. Nulla più della sua espressione incredula e stordita al momento dell'arresto può essere il simbolo di tutte le vittime degli errori giudiziari.

Da allora è cambiato ben poco. Ancora oggi troppi innocenti finiscono in carcere: in media 1.000 ogni anno, quasi tre al giorno, oltre 26.000 negli ultimi venticinque anni.

Lo Stato ha già speso in risarcimenti più di 740 milioni di euro e il conto prosegue al ritmo di 81.000 euro al giorno.

Per questo i firmatari del presente disegno di legge hanno deciso di far propria la proposta avanzata dal Partito radicale, dal sito *internet Errorigiudiziari.com*, dalla Fondazione internazionale per la giustizia « Enzo Tortora », dal Comitato radicale per la giustizia « Piero Calamandrei » e dall'associazione « Il detenuto ignoto » volta a dedicare una giornata nazionale alle vittime di errori giudiziari e di ingiusta detenzione in Italia. Un modo seppur simbolico di dare dignità e riconoscimento ai protagonisti di storie strazianti, a innocenti accusati dei reati più diversi e tremendi sulla base di prove inesistenti o senza fondamento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. La Repubblica riconosce il giorno 17 giugno quale « Giornata nazionale in memoria delle vittime di errori giudiziari ».

2. La Giornata nazionale di cui al comma 1 non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

3. In occasione della Giornata nazionale di cui al comma 1, gli istituti scolastici di ogni ordine e grado promuovono, nell'ambito della propria autonomia e competenza nonché delle risorse disponibili a legislazione vigente, iniziative volte alla sensibilizzazione:

a) sul valore della libertà, della dignità personale e della presunzione di non colpevolezza quale regola di giudizio, oltretutto quale regola di trattamento di coloro che sono ristretti in custodia cautelare prima e durante lo svolgimento del processo;

b) sul giusto processo quale unico strumento volto a garantire, entro tempi ragionevoli, l'accertamento della responsabilità penale in contraddittorio tra le parti e davanti a un giudice terzo ed equidistante tra accusa e difesa.

4. Al fine di conservare, rinnovare e costruire una memoria storica condivisa in difesa delle istituzioni democratiche, impegnate a garantire la riduzione al minimo degli errori giudiziari, possono essere altresì organizzati manifestazioni pubbliche, cerimonie, incontri, momenti comuni di ricordo dei fatti e di riflessione nonché iniziative finalizzate alla costruzione, nell'opinione pubblica e nelle giovani generazioni, di una memoria delle vittime degli errori giudiziari.

5. Le iniziative previste dal comma 4 sono organizzate nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.